



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO DELLA CULTURA,
DEL MINISTERO DEL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Ministero della cultura

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

RILIEVO

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Mauro Oliviero

firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Francesco Targia

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: contratto di lavoro autonomo del 15 febbraio 2021 conferito dal Ministero della Cultura (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche) a Marco Scarbaci ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Silea 65830)

L'art. 7 co. 6 bis del d.lgs. 165 del 2001 afferma che *“le Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*.

Il legislatore delegato dopo avere nel comma precedente perimetrato le condizioni per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, precisa che le Amministrazioni devono palesare le ragioni della scelta.

Viene evidenziata la necessità di garantire che l'esternalizzazione avvenga comunque secondo i criteri di imparzialità e buon andamento cristallizzati nella previsione di cui all'art. 97 Cost.

Nel caso in esame, l'Amministrazione inserisce il candidato nella short list senza palesare le ragioni attraverso le quali si è addivenuta alla scelta di quello specifico candidato.

La reiterazione ininterrotta della stipulazione amplifica la necessità di motivare le ragioni della scelta dei candidati.

Si rileva altresì come il ricorso ordinario e reiterato dell'inserimento del medesimo candidato nella short list elude la regola Costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante procedura concorsuale.

Si chiedono chiarimenti a riguardo.

Secondo l'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.